

Allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 07.08.2017

**CONVENZIONE PARASOCIALE
TRA I SOCI DELLA
GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A.
in sigla GEAS S.P.A.**

tra

I COMUNI SOCI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI SOCI:

a ciò autorizzati con deliberazione del Consiglio Comunale/Assemblea/
Consiglio Direttivo n. _____ dd. _____, esecutiva.

PREMESSO

(a) che le Parti sono azioniste della società per azioni denominata Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. (in sigla GEAS S.p.A.) (di seguito, per brevità, la “Società”) le cui attività previste sono elencate nello Statuto Sociale;

(b) che la società dovrà operare ed essere improntata quale “Public Company” ai principi in-house regolati dal D.Lgs. 175/2016 e L.P. 19/2016 e altre normative del settore;

tanto premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Premesse

Le Premesse di cui sopra [(a) – (b)] sono parte integrante del presente Patto e sono fonte di obbligazioni per le Parti.

Articolo 2

Oggetto del Patto e sua efficacia

2.1 Le Parti intendono con il presente Accordo disciplinare la governance della Società, regolamentare i reciproci diritti ed obblighi e la *corporate*

governance della Società nonché, da ultimo, dare determinate garanzie ed assumersi determinati obblighi in relazione a quanto disciplinato nel presente Accordo.

2.2 Resta inteso che qualsiasi obbligo e diritto di cui al presente Accordo viene assunto da ciascuna Parte in via disgiunta e che, pertanto, nessuna Parte potrà essere considerata responsabile in alcun modo per qualsiasi inadempimento di una qualsiasi delle altre Parti.

2.3 I diritti delle Parti nei rapporti tra loro e con la Società saranno regolati dal presente Accordo e, per quanto non disciplinato dallo stesso, dallo Statuto Sociale.

2.4 In caso di diffidenza tra le previsioni dello Statuto Sociale e quanto pattuito nell'Accordo, tra le Parti prevarranno queste ultime pattuizioni.

2.5 In particolare, le Parti si danno atto che lo Statuto governa i rapporti tra i soci e la Società e che, pertanto, eventuali delibere assembleari adottate in conformità allo Statuto ma in violazione dei presenti Patti saranno valide nei confronti della Società ma nei rapporti tra le Parti costituiranno comunque un inadempimento delle obbligazioni previste nei presenti Patti.

Articolo 3

Creazione della Società in-house

3.1 Le Parti si impegnano a modificare la Società per renderla in-house providing entro il 2017. Attualmente il capitale sociale è di Euro 1.140.768,00.

3.2 Le Parti si impegnano a dotare la Società di uno statuto secondo il testo di cui all'allegato "B" al presente Patto.

Articolo 4

l'Aumento di Capitale Sociale

4.1 Le Parti riconoscono e danno atto che, l'eventuale Aumento di Capitale Sociale disciplinato nel presente Articolo o l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale o il loro acquisto di azioni della Società è condizionato alla circostanza che la Società sia mantenuta a totale capitale pubblico, di cui alle premesse.

Articolo 5

Nomina degli amministratori e del comitato per l'indirizzo e il controllo strategico

5.1 Le Parti si impegnano a votare nelle assemblee dei soci della Società in modo che per tutta la durata del presente Accordo la Società sia composta nel totale da 12 (dodici) membri così suddivisi:

- 5 (cinque) membri del consiglio di amministrazione nel rispetto altresì dei vincoli regolati dall'articolo 20 dello Statuto Sociale, ovvero ai soci Comuni spetta la nomina della maggioranza degli amministratori, anche nel caso, per obblighi normativi, il numero massimo dei membri fosse ridotto a 3 (tre) o diverso numero;
- 7 (sette) membri nel comitato per l'indirizzo e il controllo strategico;

5.2 Al fine di garantire la rappresentatività territoriale dei quattro ambiti Giudicariesi (Rendena, busa di Tione, Valle del Chiese, Blaggio Lomaso Banale) nonché la rappresentatività ai soci non Enti Locali, i dodici membri di cui al precedente punto saranno così individuati, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo:

- 8 (otto) membri verranno nominati dai soci Comuni equamente ripartiti, ovvero 2 (due) membri per ogni ambito. I tre membri (o

numero diverso imposto dalla normativa) del consiglio di amministrazione spettanti per Statuto (art. 20) verranno nominati direttamente dai soci Comuni della Comunità delle Giudicarie, anche ai sensi dell'articolo 2449 C.C. e art. 44 L.P. n. 1/1993 e s.m..

- un membro verrà nominato su indicazione della Comunità delle Giudicarie;
- un membro verrà nominato su indicazione del BIM del Sarca;
- un membro verrà nominato su indicazione del BIM del Chiese;
- un membro verrà nominato su indicazione dell'A.S.M. di Tione di Trento;

Su iniziativa formulata dal Presidente della Conferenza dei Sindaci delle Giudicarie, verrà proposta una suddivisione fra i cinque membri del consiglio di amministrazione e i sette membri nel comitato per l'indirizzo e il controllo strategico.

5.3 Resta inteso che la nomina dei 7 (sette) membri che formano il comitato per l'indirizzo e il controllo strategico saranno nominati dall'Assemblea secondo le previsioni di cui all'art. 19ter dello Statuto Sociale. Nel caso ciò non avvenisse, (per questioni normative), lo stesso comitato sarà nominato dalle Parti su convocazione, nei termini, da parte del Presidente della Conferenza dei Sindaci Giudicariesi. La nomina del Comitato avverrà nel rispetto dei contenuti inseriti negli articoli 19bis, 19ter e 19quater dello Statuto Sociale nonché del presente accordo parasociale;

5.4 Si stabilisce sin d'ora che nel caso di entrata nella compagine azionaria di Comuni esterni alla Comunità delle Giudicarie, con decisione presa nell'ambito della conferenza dei Sindaci soci Giudicariesi, gli stessi

potranno permettere la presenza nel consiglio di amministrazione e/o nel comitato per l'indirizzo e il controllo strategico, di membri rappresentanti i suddetti Comuni esterni alla Comunità delle Giudicarie, attingendo nell'ambito degli 8 (otto) membri di loro spettanza di cui al punto 5.2.

5.5 Qualora durante il mandato uno o più membri vengano a cessare dal proprio incarico per qualsiasi causa, le Parti si impegnano a nominare, in sostituzione dei membri cessati, soggetti designati dalla medesima Parte di cui i membri uscenti erano espressione. Qualora tale sostituzione avvenga per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma cod. civ., il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione stessa secondo le medesime direttive/disposizioni.

Articolo 6

Nomina del collegio sindacale della Società

6.1 Le Parti si impegnano a votare nelle assemblee dei soci a favore della nomina di un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, che verranno nominati come segue:

- un Sindaco Effettivo – che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale – ed un Sindaco Supplente, nominati su indicazione dei soci Comuni della Comunità delle Giudicarie;
- un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente nominati su indicazione della Comunità delle Giudicarie;
- Un Sindaco Effettivo nominato su indicazione congiunta dei BIM del Sarca, BIM del Chiese e A.S.M. di Tione di Trento.

6.2 Qualora alcuna di tali designazioni non venga effettuata, i sindaci non designati verranno nominati dall'assemblea che delibererà in merito con le maggioranze di legge.

Articolo 7

Durata

Anche in deroga all'art. 2341-bis primo comma C.C. e secondo le previsioni dell'art. 16 L. 175/2016, il presente Patto sarà efficace dalla data di approvazione ed avrà durata pari alla durata della società di cui all'art. 4 dello Statuto Sociale, salvo comunicazione scritta di recesso inviata dalla Parte interessata entro i termini previsti dall'art. 2341-bis secondo comma C.C..

Articolo 8

Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Patto, le Parti eleggono il proprio domicilio presso la sede dei rispettivi Enti o Società.

Tutte le comunicazioni relative al presente Patto, ove non diversamente stabilito, dovranno essere effettuate per iscritto e si considereranno efficaci se consegnate a mano, dal momento della loro consegna e se inviate tramite lettera raccomandata a.r. oppure PEC, nel giorno di ricezione. Tali comunicazioni saranno validamente eseguite se inviate all'indirizzo indicato nel Libro Soci della Società o al diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà comunicare alle altre Parti nei modi sopra indicati.

Articolo 9

Disposizioni generali

9.1 Salvi differenti accordi tra le Parti, l'esistenza ed il contenuto del presente Patto, come pure tutte le informazioni ed i dati confidenziali prima d'ora scambiati in vista della sua sottoscrizione, saranno mantenuti riservati.

In ogni caso, le Parti convengono che ciascun Socio potrà diffondere notizie riguardanti la Società e/o il presente Patto se a ciò tenuto in forza di qualunque disposizione normativa o regolamentare; in tale eventualità, tuttavia, il Socio prima di procedere alla diffusione delle notizie ne darà comunicazione alla Società, in quanto possibile.

9.2 Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni precedente intesa, verbale o scritta, intervenuta tra le Parti in relazione al suo oggetto.

9.3 Ogni modifica al presente Accordo non sarà valida se non verrà effettuata per iscritto ed approvate dalle Parti.

Articolo 10

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Patto, saranno decise da un unico Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento. L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie relative a diritti indisponibili o nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate dalle Parti a maggioranza.

Articolo 11

Allegati

I seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione: Allegato A) Statuto della Società; Allegato B) Elenco dei soci aderenti alla Convenzione Parasociale.

Luogo _____ Data _____